SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 luglio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 luglio 2001, n. **301.**

Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *Il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 7):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) il 30 maggio 2001.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 26 giugno 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 27 giugno 2001.

Esaminato dalla 10ª commissione il 3 luglio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 4 luglio 2001.

Camera dei deputati (atto n. 1194):

Assegnato alla X commissione (Attività Produttive), in sede referente, il 5 luglio 2001 con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 10 e 11 luglio 2001.

Esaminato in aula e approvato il 13 luglio 2001.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale* è ripubblicato, alla pag. 31, il testo del decreto-legge corredato dei riferimenti normativi.

01G0359

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 maggio 2001, n. **302.**

Regolamento concernente le modalità di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e di consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e, in particolare, l'articolo 8, che, al comma 8, prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della richiamata legge n. 400/1998 (nota n. 14774 del 31 marzo 1999);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione

1. Il Consiglio interministeriale, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è composto:

a) dal direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

b) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) da un rappresentante del Ministero dell'ambiente;

e) da un rappresentante del Ministero della difesa;

f) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) da un rappresentante del Ministero della sanità;

h) da un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione;

i) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile;

j) da un rappresentante dell'ANPA.

2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'esame di particolari problemi, il Presidente può istituire gruppi di lavoro; in particolare, possono essere chiamati a far parte dei gruppi stessi rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica.

4. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni, che partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

5. I gruppi di lavoro vengono, di norma, istituiti per l'esame di provvedimenti sottoposti al parere del Consiglio. Nei gruppi di lavoro, composti da membri del Consiglio stesso, sono presenti i rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate alla emanazione dei decreti previsti dal decreto legislativo n. 230/1995. Fa parte di ciascun gruppo di lavoro un segretario del Consiglio, di cui all'articolo 3.

6. Il coordinatore di ciascun gruppo viene nominato dal presidente del Consiglio interministeriale.

Art. 2.

Funzioni

1. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività svolte dalle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del decreto legislativo n. 230/1995.

Art. 3.

Segreteria

1. Il Consiglio è assistito da una segreteria le cui funzioni sono svolte da almeno due funzionari della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie.

2. Il coordinamento della segreteria è assicurato dal funzionario di grado più elevato.

Art. 4.

Convocazioni

1. Il Consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso.

2. La convocazione del Consiglio è comunicata ai componenti almeno dieci giorni prima della prevista riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Art. 5.

Modalità di funzionamento

1. Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

2. I pareri del Consiglio sono adottati a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

3. I pareri del Consiglio sono adottati con voto palese.

4. Dei pareri espressi dal Consiglio viene redatto sintetico verbale che riporta gli elementi essenziali che ne hanno determinato la deliberazione.

5. I pareri del Consiglio vengono trasmessi, a cura della segreteria, unitamente al relativo verbale al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alle amministrazioni di volta in volta interessate ed ai membri del Consiglio stesso.

Art. 6.

Emolumenti

1. Ai membri del Consiglio, ai componenti i gruppi di lavoro, agli esperti di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 230/1995, ed ai segretari, sarà corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; le spese relative faranno carico all'unità previsionale di base 3.1.1.0 - capitolo 6596 dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: LETTA

Visto, *Il Guardasigilli*: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 301

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 8 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 in materia di radiazioni ionizzanti, così recita:

«Art. 8 *(Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione)*. — 1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione per i problemi relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare, composto dal direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, con funzioni di presidente, e da nove membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, dell'ambiente, della difesa, del lavoro e previdenza sociale, della sanità, dei trasporti e della navigazione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e dell'ANPA.

2. I rappresentanti dei Ministeri debbono avere qualifica non inferiore a dirigente.

3. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono esercitate da funzionari della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, può delegare l'esercizio delle funzioni al vice direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I membri del Consiglio ed i segretari sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni.

6. Il Consiglio esprime parere sui progetti di disposizioni legislative e regolamentari in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare, anche ai fini del coordinamento delle attività delle varie amministrazioni in tale materia, ivi comprese quelle connesse con l'applicazione del presente decreto.

7. Per l'esame di particolari problemi, il presidente può istituire gruppi di lavoro e può chiamare a far parte del Consiglio esperti designati da pubbliche amministrazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono determinate le modalità di funzionamento del Consiglio.».

— La direttiva Euratom 89/618 è pubblicata in G.U.C.E. n. L 357 del 7 dicembre 1989.

— La direttiva Euratom 90/641 è pubblicata in G.U.C.E. n. L 349 del 31 dicembre 1990.

— La direttiva Euratom 92/3 è pubblicata in G.U.C.E. n. L 035 del 12 febbraio 1992.

— Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, che modifica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca attuazione della direttiva Euratom 96/29, in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

— La direttiva 96/29, Euratom è pubblicata in G.U.C.E. n. L 159 del 29 giugno 1996.

— L'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) recitano:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — *(Omissis)*.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, reca la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca delega di funzioni amministrative alle regioni.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Per l'argomento del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995, modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, si veda nelle note alle premesse.

— La legge 5 giugno 1967, n. 417, stabilisce i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e delle commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere statali.

01G0360

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2001.

Disposizioni per assicurare il compimento di atti urgenti e improrogabili da parte della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, e il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la decisione del Consiglio di Stato - V sezione, n. 3212 del 18 giugno 2001, che ha annullato le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale del Molise, svoltesi il 15 aprile 2000;

Considerato che la regione è ente costituzionale a carattere necessario e che pertanto occorre assicurare il compimento degli atti urgenti e improrogabili da parte della regione Molise, nelle more della rinnovazione delle operazioni elettorali suddette;

Considerato che lo statuto regionale del Molise non è stato ancora adeguato ai principi della citata legge costituzionale n. 1 del 1999 e che il caso dell'annullamento delle operazioni elettorali non è previsto dallo statuto vigente;

Ritenuto pertanto che per assicurare lo svolgimento dell'attività amministrativa indispensabile occorre intervenire con i poteri residuali propri del Governo;

Considerato che dalla normativa vigente si evince l'esistenza di un principio generale dell'ordinamento che attribuisce al Governo un potere di intervento per assicurare l'adempimento degli obblighi attinenti a interessi di rilievo costituzionale;

Considerato che occorre, nel dare esecuzione alla decisione suindicata, garantire il buon andamento dell'attività amministrativa;

Tenuto conto che i motivi della pronuncia giurisdizionale di annullamento non riguardano i soggetti eletti, ma la regolarità delle operazioni elettorali;

Ritenuto che, per le suddette finalità, appare congruo consentire lo svolgimento degli atti urgenti e improrogabili da parte degli stessi organi gestionali che li hanno sinora compiuti;

Acquisite le valutazioni della conferenza dei presidenti delle regioni, di cui alla nota n. 2074/RI del 21 giugno 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

A seguito del pronunciato annullamento delle operazioni elettorali per il rinnovo del consiglio regionale del Molise, svoltesi il 16 aprile 2000, la giunta e il presidente, la cui elezione è stata annullata, provvedono agli atti urgenti e improrogabili sino alla proclamazione del nuovo consiglio e del presidente della regione.

Il Commissario del Governo provvede ad indire le elezioni per il rinnovo del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Dato a Roma, addì 16 luglio 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro degli affari regionali*

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

01A8286

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 maggio 2001.

Disciplina del Centro tecnico di cui all'art. 24 della legge n. 340/2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, istitutiva del Centro tecnico per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione, come modificato dall'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto l'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base al quale il Governo si avvale del Centro tecnico, collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in posizione di autonomia amministrativa e funzionale;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto del Ministro per la funzione pubblica del 2 ottobre 2000, recante organizzazione e funzionamento del Dipartimento della Funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 2000, recante disciplina del medesimo centro tecnico, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, con successivo decreto, definisce e disciplina l'articolazione interna della struttura del Centro tecnico, il personale ed il funzionamento;

Decreta:

Titolo I

DEFINIZIONI E COMPITI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per Presidenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) per Centro, il Centro tecnico previsto dall'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e collocato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

c) per Amministrazioni, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici nazionali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

d) per RUPA la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni i cui servizi sono regolati dai contratti-quadro e dai relativi atti esecutivi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

e) per Rete, l'infrastruttura che, tramite una evoluzione dell'architettura tecnica della RUPA, realizza una rete telematica nazionale sicura delle amministra-

zioni come specificato nelle linee guida oggetto dell'accordo definito in sede di Conferenza unificata del 18 gennaio 2001;

f) per Utenti della rete, le amministrazioni di cui alla lettera *d)* e gli altri soggetti pubblici e privati che hanno titolo legale o convenzionale per utilizzarne i servizi;

g) per Servizi della rete, i servizi telematici ed informatici strumentali ed infrastrutturali relativi al trasporto fisico dei dati, all'interoperabilità ed alla integrazione e cooperazione applicativa tra gli utenti della rete, nonché le misure ed i servizi volti ad assicurare l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati. I Servizi della rete comprendono i servizi della rete dei Gabinetti;

h) per Servizi delle amministrazioni, i servizi telematici resi disponibili dalle amministrazioni agli utenti della rete;

i) per Gestori, i soggetti incaricati della prestazione di uno o più servizi della rete;

j) per Piano d'azione, il programma nazionale di e-government finalizzato a realizzare l'integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni e la erogazione dei servizi pubblici on-line, con riferimento al programma approvato dal comitato dei Ministri per la società dell'informazione il 23 giugno 2000 e dalla Conferenza unificata il 20 luglio 2000 ed ai successivi aggiornamenti elaborati in base alle direttive del Governo.

Art. 2.

Compiti del Centro

1. Il Centro fornisce supporto al Governo per la definizione e attuazione dei programmi di informatizzazione delle amministrazioni, ivi compresa l'assistenza agli utenti della rete.

2. A tal fine il Centro, avvalendosi anche di società specializzate, di istituti universitari, di enti pubblici e di associazioni, svolge i seguenti compiti:

a) assicura la definizione, la progettazione e la realizzazione dei servizi della rete, che non rientrano nelle competenze istituzionali di altre amministrazioni anche affidandone la gestione a specifici gestori;

b) controlla la qualità dei servizi della rete erogati dai gestori e ne garantisce una elevata efficienza anche mediante la revisione periodica dei livelli di servizio e, ove occorra, dei corrispettivi economici. In particolare, assicura la continuità della gestione dei contratti RUPA svolgendo la funzione di monitoraggio degli stessi secondo le modalità ivi previste;

c) promuove l'erogazione sulla rete dei servizi delle amministrazioni di cui alla lettera *h)* dell'art. 1 e ne definisce gli standard e le specifiche tecniche;

d) fornisce assistenza tecnica agli utenti della rete per la soluzione di problemi progettuali legati all'utilizzo dei servizi della rete ed all'erogazione dei servizi delle amministrazioni;

e) definisce le politiche di sicurezza e assicura la supervisione della loro applicazione da parte degli utenti della rete;

f) gestisce le funzioni di certificazione e distribuzione delle chiavi e di notariato, nonché ogni altra funzione strumentale alla sicurezza dei servizi della rete e dei servizi delle amministrazioni;

g) svolge le funzioni di autorità di certificazione ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

h) stipula accordi e convenzioni con gli utenti della rete e fornisce supporto e coordinamento nella fase di progettazione esecutiva ed avviamento di progetti di cooperazione;

i) attiva progetti sperimentali e prototipali anche in collaborazione con le amministrazioni;

j) collabora all'elaborazione ed all'aggiornamento del piano di azione;

k) assicura il coordinamento tecnico a livello nazionale ed il supporto di project management e di direzione lavori per i progetti che prevedono l'integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni;

l) fornisce assistenza alle amministrazioni nella fase di avvio delle iniziative e nelle fasi progettuali e di integrazione tecnica;

m) cura le procedure di assegnazione e di erogazione dei finanziamenti;

n) assicura il supporto nelle procedure di valutazione dei progetti delle amministrazioni ai fini del loro finanziamento;

o) cura il monitoraggio dei progetti ammessi al finanziamento, la rendicontazione e la redazione di rapporti semestrali sullo stato di avanzamento;

p) partecipa, in base alle direttive del Governo, alle iniziative europee ed internazionali sui temi di e-government.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 3.

Direzione e controllo della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Nell'assolvimento dei propri compiti, il Centro opera, con autonomia amministrativa, contabile e tecnico-funzionale, sulla base delle direttive e sotto il controllo del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro o Sottosegretario all'uopo delegato.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato esercita il controllo sulla gestione del Centro, con particolare riguardo al conseguimento degli obiettivi, al loro eventuale scostamento rispetto a quelli prefissati, nonché all'efficienza e all'efficacia della gestione complessiva.

3. Il Centro presenta alla Presidenza, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I dati e le notizie in essa contenuti concorrono a formare la relazione annuale di accompagnamento al conto consuntivo della Presidenza, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999.

Art. 4.

Il direttore

1. Il direttore del Centro, nominato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, sovrintende all'esecuzione delle direttive di cui all'art. 3, comma 1, ed è responsabile del funzionamento del Centro, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, nonché dei risultati conseguiti. In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal responsabile di un'area di cui all'art. 5, da lui designato.

2. Con il contratto di assunzione viene determinato il trattamento economico del direttore, posto a carico del Centro.

3. Per l'assolvimento dei compiti affidati al Centro, il direttore, avvalendosi delle strutture di cui all'art. 5:

a) predispone annualmente il programma delle attività da sottoporre all'approvazione della Presidenza, anche al fine dell'acquisizione delle risorse necessarie;

b) provvede al coordinamento delle unità organizzative di primo livello ed all'assegnazione del personale alle strutture;

c) dispone l'acquisizione dei beni, dei servizi e di quant'altro necessario per l'attuazione del programma e la gestione del Centro, salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del presente regolamento;

d) può avvalersi di una segreteria tecnica operante alle sue dirette dipendenze che può essere diretta da un dirigente di secondo livello;

Art. 5.

Struttura operativa

1. La struttura operativa del centro si articola in tre unità organizzative di primo livello:

a) area rete, che assicura la disponibilità dei servizi di rete ed il supporto alle amministrazioni pubbliche che li utilizzano;

b) area progetti, che assicura la definizione dell'architettura e dei progetti di informatizzazione integrata della pubblica amministrazione ed il coordinamento e la gestione del programma di lavoro;

c) area amministrazione e risorse umane, che cura la gestione del personale, la gestione degli affari generali e finanziari, del bilancio e dei relativi adempimenti contabili, nonché l'attività contrattuale e il contenzioso.

2. Le aree possono essere articolate in unità organizzative di secondo livello denominate sezioni ovvero unità di progetto, individuate con provvedimento del direttore, sentiti i responsabili delle aree competenti.

3. A ciascuna area e a ciascuna sezione è preposto un dirigente. Alle unità di progetto è preposto un dirigente ovvero un funzionario in relazione all'importanza e alla complessità del progetto. Gli incarichi di direzione delle aree, delle sezioni e delle unità di progetto sono a tempo determinato e possono essere rinnovati. Essi sono conferiti dal direttore, sentiti, per quanto concerne le sezioni e le unità di progetto, i responsabili delle aree competenti.

Art. 6

Personale

1. Per il proprio funzionamento e per l'erogazione dei servizi attribuiti alla sua competenza, il centro si avvale del contingente di personale di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale è assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, ovvero acquisito in posizione di comando da altre amministrazioni od organismi di diritto pubblico. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto non può eccedere la durata di cinque anni, rinnovabile alla scadenza.

2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato è selezionato, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite negli avvisi pubblici di selezione, da un'apposita commissione, nominata dal direttore. Il presidente della commissione è, di norma, scelto tra i dirigenti di prima fascia dello Stato, ovvero tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili di qualifica non inferiore a consigliere, nonché tra gli avvocati dello Stato.

3. Per le iniziative progettuali connesse con gli obiettivi e gli stanziamenti previsti dal piano di azione per l'e-governiment, il centro si avvale, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2000, di un contingente di personale, non superiore a 30 unità, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, ovvero assunto dallo stesso Centro con contratto di diritto privato a tempo determinato, per la durata dei progetti cui le unità stesse sono assegnate. Ai relativi oneri si provvede a carico dei finanziamenti dei progetti. Le assunzioni sono disposte previo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed espletamento di altra adeguata forma di pubblicità.

4. Il personale osserva le norme contenute nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Art. 7

Contratto individuale di lavoro

1. Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali e dalle norme di diritto privato. I contratti individuali stabiliscono il regime giuridico, previdenziale ed assistenziale nonché il trattamento economico che regola il rapporto stesso. Il trattamento economico é rapportato al livello di professionalità e di esperienza richiesto nonché al grado di responsabilità attribuita.

2. Al personale comandato è assicurato lo stesso trattamento economico del personale dipendente che eserciti funzioni analoghe. A tal fine, ove occorra, è corrisposta un'indennità perequativa.

3. Il trattamento economico attribuito remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi connessi con l'espletamento delle prestazioni previste nei contratti individuali.

Titolo III

FUNZIONAMENTO

Art. 8.

Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento del Centro e alla realizzazione dei progetti, si provvede con i fondi affluiti alla contabilità speciale, istituita a norma dell'art. 10, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata al «Centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127».

2. La contabilità speciale è alimentata dai finanziamenti autorizzati nell'ambito delle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato nonché dalle risorse destinate alla realizzazione di specifici progetti, tramite mandati, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sui fondi all'uopo destinati dalla Presidenza e assegnati al Centro.

3. Le spese sono disposte dal direttore del Centro o dal responsabile dell'area amministrazione e risorse umane rispettivamente nei limiti di somma stabiliti dal medesimo direttore, sulla base del documento programmatico di cui all'art. 4, comma 2, che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima che si intendono seguire nello svolgimento delle attività istituzionali. Il direttore può delegare l'assunzione di impegni di spesa ai dirigenti responsabili delle aree per l'acquisizione di beni strumentali e servizi connessi con l'espletamento delle attività istituzionali a ciascuna affidate.

4. Sugli ordini di pagamento emessi dal direttore del centro, o dal responsabile dell'area amministrazione e risorse umane, è apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del settore di ragioneria o di un addetto al riscontro contabile.

5. Le somme versate sulla contabilità speciale, non erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere riportate all'esercizio successivo per effettuare i pagamenti inerenti a spese già formalmente programmate, da individuare con provvedimento ricognitivo del direttore o del responsabile dell'area amministrazione e risorse umane prima del termine dell'esercizio. Le somme resesi disponibili a seguito di economie realizzate negli impegni assunti o programmati sono utilizzate quali finanziamenti delle previsioni di spesa per il successivo esercizio finanziario.

6. Al termine dell'esercizio e, comunque, non oltre il mese di marzo dell'anno successivo, il direttore trasmette al segretario generale il rendiconto del centro, accompagnato da una relazione illustrativa, contenente valutazioni sull'attività svolta, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati raggiunti, avuto riguardo ai costi sostenuti e ai benefici conseguiti, per gli adempimenti di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999.

Art. 9.

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente decreto, in materia di gestione delle spese del Centro, ivi incluse le procedure contrattuali, limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento, si applicano, in quanto compatibili, le norme concernenti la disciplina finanziaria e contabile della Presidenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

Roma, 18 maggio 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

01A7954

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento al sig. Kandathinkara Tom Joseph del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Kandathinkara Tom Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1997 presso l'istituto professionale di N.D.R.K., di Hassan (Karnataka - India) dal sig. Kandathinkara Tom Joseph nato a Meenachil (Kerala - India) il giorno 31 agosto 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Kandathinkara Tom Joseph è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7962

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sheena Jose del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sheena Jose ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1995 presso la School of Nursing «Hyderabad» di Andhra Pradesh (India) dalla sig.ra Sheena Jose nata a Koddallor Kerala (India) il giorno 30 maggio 1974 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sheena Jose è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7964

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Vattakottayil Celeena Philip del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Vattakottayil Celeena Philip ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le

condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nurse conseguito nell'anno 1993 presso la M.B.A. Institute of Nursing di Bangalore (Karnataka - India) dalla sig.ra Vattakottayil Celeena Philip nata a Sreekandapuram (Kerala - India) il giorno 4 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Vattakottayil Celeena Philip è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7965

DECRETO 22 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Sebalj Suzana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sebalj Suzana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinsku sestru» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8, dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9, dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinsku sestru» conseguito nell'anno 1993 presso la scuola «Branko Somelic» di Pola (Croazia), dalla sig.ra Sebalj Suzana nata a Pola (Croazia), il giorno 4 aprile 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia e della professione di infermiere.

1. La sig.ra Sebalj Suzana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7927

DECRETO 26 giugno 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hassan Mohamed Amina del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hassan Mohamed Amina ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Somalia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisito il parere della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 19 giugno 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1988 dalla scuola per il personale sanitario del Ministero della sanità di Somalia alla sig.ra Hassan Mohamed Amina nata a Mogadiscio (Somalia) il giorno 4 agosto 1965 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Hassan Mohamed Amina è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente, per attività di lavoro subordinato, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A7963

DECRETO 28 giugno 2001.

Disposizioni sulle indicazioni delle condizioni di conservazione negli stampati di prodotti medicinali.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, recante norme di recepimento delle direttive dell'Unione europea in materia di specialità medicinali, e, in particolare, gli articoli 8 e 16;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 2, 3 e 5;

Considerata la linea guida comunitaria CPMP/QWP/609/96 relativa alla dichiarazione sulle condizioni di conservazione dei prodotti medicinali, discussa durante il Quality Working Party (QWP) del Committee for Proprietary Medicinal Products (CPMP) ed entrata in piena operatività dal luglio 1998, la quale definisce inaccettabile che le condizioni di conservazione negli stampati dei prodotti medicinali facciano riferimento a termini non specifici come «temperatura ambiente» o altre indicazioni generiche;

Considerata la linea guida comunitaria CPMP/QWP/556/96 relativa alla conduzione di studi di stabilità sul principio attivo e sul prodotto finito, divenuta operativa nell'ottobre 1998;

Considerato, altresì, l'aggiornamento (CPMP/ICH/2736/99 STEP 5) della linea guida relativa alla conduzione degli studi di stabilità, adottato dal CPMP nel novembre 2000 ed operativo dal giugno 2001;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1999 concernente l'approvazione delle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 2, recante note esplicative del decreto ministeriale 6 luglio 1999, in particolare informazioni sulla temperatura di conservazione dei prodotti medicinali;

Ritenuto a tutela della salute pubblica di dover procedere a modificare gli stampati dei medicinali autorizzati all'immissione in commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo a tutte le società titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali, autorizzati con procedura nazionale, i cui stampati riportino condizioni di conservazione che non si riferiscano a specifiche temperature o che riportino termini obsoleti, di adeguare gli stampati secondo quanto indicato nella linea guida CPMP/QWP/609/96 «Note for guidance on declaration of storage conditions for medicinal products in the products particulars».

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere apportate in coerenza ed in conseguenza a studi di stabilità condotti in accordo alla linea guida CPMP/QWP/556/96 «Note for guidance on stability testing of existing active substances and related finished products», tenendo conto delle indicazioni riportate nella ICH Q1A R «Stability testing guidelines: stability testing of new drug substances and products» (CPMP/ICH/2736/99 STEP 5).

3. Nel caso in cui non fossero disponibili dati aggiornati, le ditte titolari di autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali sono tenute a dare immediato inizio a tali studi di stabilità ed a tenere a disposizione dell'autorità competente i relativi dati sperimentali.

4. Per le modifiche agli stampati di cui al comma 1, deve essere presentata al Ministero della sanità - Direzione generale per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio IV, entro il 31 dicembre 2001, una formale domanda di variazione di tipo I - n. 23 (Cambiamento delle condizioni di conservazione), ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2001

Il direttore generale: MARTINI

01A8026

DECRETO 11 luglio 2001.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aclonium».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 26 aprile 2001 della ditta Smithkline Beecham S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Smithkline Beecham S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni.

ACLONIUM:

«100 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 031830019;

«300 mg capsule rigide» 50 capsule rigide - A.I.C. n. 031830021;

«400 mg capsule rigide» 30 capsule rigide - A.I.C. n. 031830033.

Il presente decreto sarà nominato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa dalla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8121

DECRETO 11 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fansamac».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione

da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relative alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Farmigea S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le modivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

FANSAMAC: «5 g/100 g crema» un tubo da 50 g - A.I.C. n. 023107030.

Ditta: Farmigea S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A81220

DECRETO 11 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorans».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relative alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Schwarz Pharma S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le modivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto diri-

genziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

LORANS:

30 compresse 1 mg - A.I.C. n. 023001023;

30 compresse 2,4 mg - A.I.C. n. 023001047.

Ditta: Schwarz Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8123

DECRETO 11 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Distaclor».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relative alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta ACS Dobfar S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le modivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D4 dell'11 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

DISTACLOR:

«retard» 12 compresse 375 mg - A.I.C. n. 028678011;

«retard» 8 compresse 500 mg - A.I.C. n. 028678023;

«retard» 6 compresse 750 mg - A.I.C. n. 028678035.

Ditta: ACS Dobfar S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8124

DECRETO 11 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Epacalcica» e «Ticlogi».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relative alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le modivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

EPACALCICA: «12.500 U.I. soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,5 ml per uso sottocutaneo - A.I.C. n. 032788010.

TICLOGI: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite - A.I.C. n. 033208012.

Ditta: I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8125

DECRETO 11 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soyacal».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relative alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Grifols Italia S.p.a., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le modivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

SOYACAL: IV flac. emulsione 500 ml 10% - A.I.C. n. 026375030.

Ditta: Grifolis Italia S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8126

DECRETO 11 luglio 2001.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Verapamil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO V DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relative alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Pulitzer Italiana S.r.l., datata 8 giugno 2001, che chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il decreto dirigenziale n. 800.5/S.L.488-99/D1 del 12 aprile 2001, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

VERAPAMIL (già denominata «Veravas»):

«80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 033174018;

«120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033174020;

«240 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033174032.

Ditta: Merck Generics Italia S.p.a. (attuale titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 11 luglio 2001

Il dirigente: GUARINO

01A8127

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 luglio 2001.

Nomina del commissario straordinario nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Scala».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante: «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Vista la sentenza del tribunale di Frosinone in data 22 giugno 2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopracitato, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione della Scala S.p.a.;

Visto in particolare l'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara l'apertura della procedura;

Rilevato che non essendo stato ancora emanato il regolamento previsto dall'art. 39 del decreto legislativo n. 270/1999 relativo alla disciplina dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari trovano applicazione i requisiti per la nomina dei curatori fallimentari, giusta disposizione dell'art. 104 del decreto legislativo n. 270/1999;

Ritenuto di procedere alla nomina di un commissario straordinario;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4 del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Scala» è nominato commissario il dott. - Mario Lupo, nato a Tripoli (Libia) l'11 ottobre 1934.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Frosinone;

alla camera di commercio di Frosinone per l'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lazio;

al comune di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il Ministro: MARZANO

01A7926

DECRETO 12 luglio 2001.

Autorizzazione all'Organismo I.E.C. - Industrial Engineering Consultants - S.r.l., in Torino, al rilascio di certificazioni CE ai sensi della direttiva n. 95/16/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, n. 162, art. 9, recante norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Vista l'istanza del 7 giugno 2000, acquisita in atti di questo Ministero in data 4 luglio 2000, protocollo n. 757.446, con la quale l'Organismo I.E.C. - Industrial Engineering Consultants - S.r.l., con sede in via Botticelli, 151 - Torino, in forza dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazioni ai sensi della direttiva medesima;

Considerato che la documentazione prodotta dall'organismo I.E.C. S.r.l. - Torino, soddisfa quanto richiesto dalla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998;

Considerato altresì che l'Organismo I.E.C. S.r.l. - Torino, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162;

Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Organismo I.E.C. S.r.l. - Industrial Engineering Consultants - S.r.l. - Torino, è autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito elencati:

allegato V: esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI: esame finale;

allegato X: verifica di unico prodotto (modulo G).

2. La certificazione deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

4. L'Organismo provvede, anche su supporto magnetico, alla registrazione delle revisioni periodiche effettuate e terrà tali dati a disposizione del Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

Art. 3.

1. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1 e 2, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A8132

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Aurora», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 24 novembre 1998 redatto dalla lega nazionale cooperative e mutue nei confronti della società cooperativa edilizia a r.l. «Aurora», con sede in Margherita di Savoia (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia a r.l. «Aurora», con sede in Margherita di Savoia (Foggia), piazza Marconi n. 9, costituita in data 15 maggio 1974, con atto a rogito notaio dott. Nicolò Rizzo di Trinitapoli, omologato dal tribunale di Foggia con decreto 14 giugno 1974, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 e di dott. Spadaccino Fabio Antonio con studio in Foggia alla via Piave n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A7928

DECRETO 6 giugno 2001.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Società modulistica commerciale S.M.C., unità di Pomezia e Roma. (Decreto n. 30010).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. Società modulistica commerciale S.M.C.;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di sessantacinque il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2001, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Società modulistica commerciale S.M.C., sede in Cecchina (Roma), unità di:

Pomezia (Roma) per un massimo di ventuno dipendenti prepensionabili;

Roma per un massimo di ventuno dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° aprile 2001 al 30 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7984

DECRETO 6 giugno 2001.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 223/1991, per area dei comuni di Rionero, Ripacandida, Venosa. Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione del I e del II lotto della strada di collegamento ss Potenza-Melfi con l'abitato di Venosa Sud. (Decreto n. 30011).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 6 giugno 2001 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 6 giugno 2001, con decorrenza 16 ottobre 2000 per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991 n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area dei comuni di Rionero, Ripacandida, Venosa (Potenza). Imprese impegnate nei lavori per la realizzazione del I e del II lotto della strada di collegamento ss Potenza-Melfi con l'abitato di Venosa Sud per il periodo dal 16 ottobre 2000 al 15 aprile 2001.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 16 aprile 2001 al 15 ottobre 2001.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 2001 al 15 aprile 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 16 aprile 2002 al 15 ottobre 2002.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 16 ottobre 2002 al 15 gennaio 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2001

Il direttore generale: DADDI

01A7985

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edificatrice 5 Sole a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edificatrice 5 Sole a r.l.», con sede in Milano, viale Famagosta, 24.

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 30 agosto 1999, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edificatrice 5 Sole a r.l.», con sede in Milano, viale Famagosta, 24, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edificatrice 5 Sole a r.l.», con sede in Milano, viale Famagosta, 24, costituita per rogito del notaio dott. Giorgio Mantelli di Milano, in data 6 febbraio 1981, repertorio n. 15618/1108, registro società n. 203155, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 10831/183070, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1993 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto atti di gestione e perché l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

Il dirigente: CICCHITTI

01A7913

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia del Lago» a r.l., in Pantigliate.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie la sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale e la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia del Lago» a r.l., con sede in Pantigliate (Milano), via Armellini, 1/A;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile, di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448, codice civile;

Visto il verbale in data 24 settembre 1998 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia del Lago» a r.l., con sede in Pantigliate (Milano), via Armellini, 1/A, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1995 non ha presentato i bilanci annuali, dal 1997 non ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare, di natura mobiliare, è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia del Lago» a r.l., con sede in Pantigliate (Milano), via Armellini, 1/A, costituita per rogito del notaio dott. Sciarrone Francesco di Rho, in data 10 ottobre 1981, repertorio n. 46816/4791, registro società n. 208999, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 11066/187281 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1995 non ha presentato i bilanci annuali, dal 1997 non ha compiuto atti di gestione e l'attivo da liquidare è inferiore al limite di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 1998.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

Il dirigente: CICCHITTI

01A7915

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Barona - Soc. coop. a r.l. per azioni», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro, servizio politiche del lavoro, delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Nuova Barona - Soc. coop. a r.l. per azioni», con sede in Milano, via Larga n. 9;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 23 novembre 1994 di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Nuova Barona - Soc. coop. a r.l. per azioni», con sede in Milano, via Larga n. 9, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1990 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Nuova Barona - Soc. coop. a r.l. per azioni», con sede in Milano, via Larga n. 9, costituita per rogito del notaio dott. Riccardo Todeschini di Milano, in data 21 giugno 1979, repertorio n. 43971/3953, registro società n. 188611, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 10278/170813, è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1990 non ha presentato i bilanci annuali, non ha compiuto altri atti di gestione, non è in condizione di raggiungere gli scopi per i quali è stata costituita e perché risulta assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

Il dirigente: CICCHITTI

01A7916

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Il Cedro due - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544, codice civile, anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile, ancorché preesistenti; nel caso in specie la continuata inattività dell'assemblea della società cooperativa «Il Cedro due - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Chopin, 69;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 4 giugno 1998, integrato in data 20 ottobre 1998, di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Il Cedro due - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Chopin, 69, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544, codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1997 non ha né presentato i bilanci annuali né compiuto atti di gestione;

Vista la nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, div. IV/5, prot. n. 4150 dell'8 ottobre 1999;

Decreta:

La società cooperativa «Il Cedro due - Soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Milano, via Chopin, 69, costituita per rogito del notaio dott. Lainati Enrico di Milano, in data 10 giugno 1985, repertorio n. 51084/6291, registro società n. 256943, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. in. 12675/219589 è sciolta,

senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1997 non ha né presentato i bilanci annuali né compiuto atti di gestione e perché alla luce di quanto emerso circa le poste dell'ultimo bilancio depositato e dalle risultanze ispettive, come da nota ministeriale prot. n. 4150 dell'8 ottobre 1999, non è necessaria la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giuno 2001

Il dirigente: CICCHITTI

01A7917

DECRETO 8 giugno 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia Roberta a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha innalzato il limite al di sotto del quale non si deve far luogo alla nomina del Commissario liquidatore;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 c.c. ancorché preesistenti; nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Edilizia Roberta a r.l.», con sede in Milano, via Camillo Hajech, 6.

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il verbale in data 14 marzo 1998.di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa «Edilizia Roberta a r.l.», con sede in Milano, via Camillo Hajech, 6, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: dal 1988 non ha né presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e risulta l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Roberta a r.l.», con sede in Milano, via Camillo Hajech, 6, costituita per rogito del notaio dott. Nicola Rivani Farolfi di Paullo, in data 24 febbraio 1986, repertorio n. 47274/2033, registro società n. 260300, tribunale di Milano, posizione B.U.S.C. n. 12733/221606 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché dal 1988 non ha né presentato i bilanci annuali né ha compiuto atti di gestione e perché risulta l'assenza di patrimonio da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 8 giugno 2001

Il dirigente: CICCHITTI

01A7918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Consorzio provinciale allevatori bovini» a r.l., in Pavia - B.U.S.C. n. 660/106705.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefetti-

zio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Consorzio provinciale allevatori bovini» a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito dott. Onofrio Restivo in data 9 luglio 1968, repertorio n. 83063, registro società n. 3104, tribunale di Pavia viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Div. IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8002

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Stalla sociale Santa Rita» a r.l., in Landriano - B.U.S.C. n. 824/115141.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Stalla sociale Santa Rita» a r.l., con sede in Landriano (Pavia), costituita per rogito dott. Giuseppe Gallotti in data 9 luglio 1971, repertorio n. 1154, registro società n. 3276, tribunale di Pavia viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8010

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Ferrovieri Vigevano» a r.l., in Vigevano - B.U.S.C. n. 895/125504.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Ferrovieri Vigevano» a r.l., con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito dott. Pietro Tornamè in data 11 maggio 1973, repertorio n. 36136, registro società n. 2354, tribunale di Vigevano (Pavia) viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8007

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cassia» a r.l., in Pavia - B.U.S.C. n. 899/125731.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Cassia» a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito dott. Giuseppe Lupo in data 26 maggio 1973, repertorio n. 7297, registro società n. 3540, tribunale di Pavia viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Div. IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8001

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «La Saia» a r.l., in Vigevano - B.U.S.C. n. 1330/202146.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «La Saia» a r.l., con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito dott. Antonio Trotta, in data 16 novembre 1983, repertorio n. 12556, registro società n. 4592 tribunale di Vigevano (Pavia), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8008

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Ecologica servizi» a r.l., in Pavia - B.U.S.C. n. 1470/231008.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 16, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Ecologica servizi» a r.l., con sede in Pavia, costituita per rogito dott. Carnevale Ricci in data 2 ottobre 1987, repertorio n. 3476, registro società n. 7151 tribunale di Voghera (Pavia), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8006

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Mutua cooperativa ambrosiana» a r.l., in Casteggio - B.U.S.C. n. 1516/246034.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Mutua cooperativa ambrosiana» a r.l., con sede in Casteggio (Pavia), costituita per rogito dott. Luigi Cavagna in data 14 dicembre 1989, repertorio n. 46734, registro società n. 4310 tribunale di Voghera (Pavia), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8009

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Del Sole» a r.l., in Voghera - B.U.S.C. n. 1528/248239.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Del sole» a r.l., con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito dott. Paolo Caridi, in data 1° agosto 1989, repertorio n. 70700, registro società n. 4242 tribunale di Voghera (Pavia), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8005

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Cooperativa sociale Alkamar» a r.l., in Montecalvo Versiglio - B.U.S.C. n. 1620/268115.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei toro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Cooperativa sociale Alkamar» a r.l., con sede in Montecalvo Versiggia (Pavia), costituita per rogito dott. Aurelio Gavazzi in data 9 luglio 1993, repertorio n. 205144, registro società n. 5284 del tribunale di Voghera (Pavia), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8003

DECRETO 22 giugno 2001.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione della società cooperativa «Pronto Nurse piccola società cooperativa sociale» a r.l., in Voghera - B.U.S.C. n. 1656/274722.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, delle società cooperative e dei loro consorzi, in caso di omesso pagamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio di riferimento, di cui al quarto comma dell'art. 8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000, che conferisce alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, il potere di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione delle società cooperative e dei loro consorzi che non ottemperano al pagamento del contributo obbligatorio di revisione;

Decreta:

La cooperativa «Pronto Nurse piccola società cooperativa sociale» a r.l., con sede in Voghera (Pavia), costituita per rogito dott. Roberto Borri, in data 8 febbraio 1996, repertorio n. 26362, registro società n. 114827 del tribunale di Voghera (Pavia), viene cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione in considerazione che la stessa non ha provveduto al pagamento del contributo obbligatorio per le ispezioni ordinarie per il biennio 1997/1998.

La cooperativa è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Avverso questo decreto è ammesso, nei termini di legge, ricorso gerarchico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV - Roma.

Pavia, 22 giugno 2001

Il direttore provinciale: MENEGATTI

01A8004

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 2 luglio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Frosinone - Rep. II.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL LAZIO, ABRUZZO E MOLISE
SERV. II - DIV. IV

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone, prot. 114208 del 4 giugno 2001, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del rep. II;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi al mancato funzionamento del sistema meccanizzato, con conseguente interruzione dei compiti di istituto connessi al servizio di pubblicità immobiliare;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue: per il giorno 28 giugno 2001 sono stati interrotti i servizi all'utenza a seguito del mancato funzionamento del sistema meccanizzato;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Frosinone - Rep. II.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2001

Il direttore compartimentale: GERBINO

01A8143

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 2001), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 20 luglio 2001, n. 301** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1.

1. Fino alla realizzazione all'interno dell'Unione europea di un mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricità e del gas, a salvaguardia dei relativi processi di liberalizzazione e di privatizzazione in atto, nei riguardi dei soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni pubbliche, titolari nel proprio mercato nazionale di una posizione dominante e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona, anche mediante un'offerta pubblica a termine o in via differita, partecipazioni superiori al 2 per cento nel capitale sociale di società operanti nei settori predetti, in via diretta o tramite controllate o collegate, il rilascio o il trasferimento dei provvedimenti autorizzatori o concessori previsti dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e 23 maggio 2000, n. 164, in materia di mercato interno del gas naturale, è effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite complessivo del 2 per cento è riferito al singolo soggetto e al relativo gruppo di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché le società collegate. Il limite riguarda altresì i soggetti che direttamente o indirettamente, anche tramite controllate, collegate, società fiduciarie o per interposta persona, aderiscono anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o comunque ad accordi o patti parasociali.

2. In caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire dal momento del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o concessioni di cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso, è automaticamente sospeso e di esse non si tiene conto ai fini dei *quorum* assembleari deliberativi. Non possono essere altresì esercitati i diritti di acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le acquisizioni effettuate in data successiva alle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.

4. La Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita, per i profili di competenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti dalla normativa vigente, il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Il titolo del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è il seguente: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica».

— Il titolo del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 è il seguente: «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

01A8292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina della dott.ssa Maria Grazia Cappugi, Consigliere di Stato, a Commissario straordinario del Governo.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 luglio 2001, la dott.ssa Maria Grazia Cappugi, Consigliere di Stato, è stata nominata, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il federalismo amministrativo, fino al 31 dicembre 2001.

01A8011

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 23 luglio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8676
Yen giapponese	107,62
Corona danese	7,4471
Lira Sterlina	0,60970
Corona svedese	9,2907
Franco svizzero	1,5055
Corona islandese	88,18
Corona norvegese	7,9865
Lev bulgaro	1,9465
Lira cipriota	0,57395
Corona ceca	33,798
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,68
Litas lituano	3,4706
Lat lettone	0,5481
Lira maltese	0,3979
Zloty polacco	3,6440
Leu romeno	25566
Tallero sloveno	218,9239
Corona slovacca	42,680
Lira turca	1147000
Dollaro australiano	1,7103
Dollaro canadese	1,3400
Dollaro di Hong Kong	6,7671
Dollaro neozelandese	2,1180
Dollaro di Singapore	1,5831
Won sudcoreano	1138,73
Rand sudafricano	7,1242

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A8316

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651170/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77